PROGETTO PER LA ISTITUZIONE DI UNA FRATERNA DI MUTUO SOCCORSO PEL...



schedato

39

PROGETTO

PER LA ISTITUZIONE DI UNA FRATERNA

DI MUTUO SOCCORSO

PEL CLERO DELLA CITTÀ E DIOCESI

DI MANTOVA



MANTOVA
TIPOGRAFIA VIRGILIANA DI LUIGI CARANENTI
1857

Cap. I.

1. La Fraterna sarà composta di Socii contribuenti e tutti appartenenti al Clero della Città e Diocesi di Mantova, non esclusi gli Studenti di Teologia, ed i membri del Reverendissimo Capitolo Abbaziale di Santa Barbara, siccome appartenenti alla Città di Mantova.

2. L'annua Tassa o contribuzione si farà per azioni. Ogni azione sarà di aust. L. 18 all'anno, le quali si pagheranno in dodici rate mensili anticipate di L. 1, 50 per cadauna, ed in valuta effettiva al corso di grida e non altrimenti. Ognuno all'atto della aggregazione potrà inscriversi per una o più azioni a suo piacimento, e ciò anche in seguito.

3. Nessuno potrà essere accettato se non mediante una tassa di iscrizione, la quale si pagherà per una volta tanto, e sarà regolata a norma di età, e a non essere troppo gravosa, si potrà stabilire come segue: Fino ai 30 anni di età L. 2; dai 30 ai 40, L. 4; dai 40 ai 60, L. 6; dai 60 in su L. 12, da pagarsi in quattro rate trimestrali, la prima delle quali all'atto dell'Inscrizione.

4. La Inscrizione è obbligatoria per tutta la vita quante volte per altro l'aggregato non ne domandi la cancellazione. Chiunque poi colla propria condotta si rendesse indegno di appartenere a questa aggregazione di cristiana carità, sarà cancellato *ex officio*, siccome pure chi abusasse delle proprie mansioni, e chi, avendo omesso di pagare per dodici mesi, dietro eccitamento della Cancelleria della Fraterna, non si prestasse entro un mese al pagamento.

5. Chi una volta cancellato darà in processo di tempo tali prove di sè da meritare di essere riamesso, e lo desiderasse, dovrà presentare la propria istanza alla Congregazione Generale, e sottoporsi al pagamento degli arretrati, che potesse avere quando uscì, ed a tutte le condizioni della primitiva inscrizione. Chi esce volontariamente può rientrare al modo di chi entra la prima volta.

6. Le azioni potranno essere capitalizzate, e chi pagherà austr. L. 300 per una volta tanto, sarà inscritto per tutta la vita ed assolto dalle annuali contribuzioni. In seguito poi la capitalizzazione potrà essere portata a maggior o minor somma a norma delle circostanze, e a giudizio della Congregazione Generale.

7. Chi venisse cancellato, sia per volontà propria, sia per Decreto Superiore (dell'Ordinario cioè, o del Consiglio, o della Congregazione Generale) perde ogni diritto tanto di soccorso, quanto di retrodazione sia per tasse mensili, sia per donazioni o capitali sborsati per capitalizzazioni eseguite.

8. Le somme delle azioni capitalizzate non potranno essere distrutte, ma saranno date a mutuo, e dei soli frutti si potrà usare ogni anno.

9. La Fraterna non si riterrà legalmente istituita

se non quando si avranno sottoscrizioni almeno per 300 azioni.

10. La inscrizione primitiva verrà eseguita per sottoscrizioni raccolte col mezzo dei Vicarii Foranei, i quali dovranno tosto spedire le originali sottoscrizioni all'Ordinario Presidente, che coll'istesso mezzo rimetterà ad ogni singolo inscritto documento di accettazione: ritenuto sempre in Lui anche il diritto del veto. Appena raccolto un numero sufficiente di sottoscrizioni che garantisca le 300 azioni, l'Ordinario Presidente dichiarerà istituita la Fraterna, ed inviterà i già sottoscritti al pagamento anticipato della prima rata mensile, la quale deve incominciare non dal giorno della prima inscrizione, ma dall'imminente primo del mese dopo proclamatane la istituzione.

11. Nessuno potrà coprire cariche nella Fraterna se non vi appartenga; e nessuno degli aggregati potrà rifiutarsi, sotto pena di essere cancellato, alla carica, cui venisse eletto.

12. Le pensioni e beneficenze incomincieranno soltanto un anno dopo legalmente istituita la Fraterna, e nessuno avrà diritto ad esse so non appartenga almeno da un anno a questo pio Istituto.

Cap. II.

Amministrazione e nomina degli Impiegati.

13. L'Amministrazione sarà devoluta ad un Consiglio composto di un Presidente, un Vice-Presidente, dodici Consiglieri, un Cancelliere, un Cassiere, due Esattori per la Città, e tanti Esattori per la Campagna quante sono le Vicarie Foranee.

14. Il Presidente sarà sempre l'Ordinario Diocesano, ed in Sede Vacante il Vicario Generale Capitolare. — Il Vice-Presidente ed i Consiglieri saranno nominati senza distinzione di grado, fra i socii, dalla Congregazione Generale, siccome pure il Cassiere il quale potrà essere anche uno non appartenente alla Fraterna, fosse pur secolare, sempreche sia persona proba, solidaria, o presti gratuitamente l'opera sua. — Il Cancelliere sarà scelto fra gli Aggregati dal Consiglio. — Gli Esattori di Città saranno eletti dal Clero di Città. — Gli Esattori di Campagna dal rispettivo Clero di ogni Vicaria Foranea.

15. Fra tutti gli Impiegati il solo Cancelliere, siccome quegli che avrà obbligo di quotidiana residenza in Ufficio, e quindi a lui tutta la somma delle cose, avrà l'assegno di un modesto onorario. Le spese poi d'Ufficio saranno a carico dell'Amministrazione.

Cap. III.

Doveri e Diritti speciali dei singoli Impiegati.

Presidente

16. Il Presidente avrà sempre il diritto di iniziativa sulle proposizioni di soccorsi Ordinarii e Straordinarii, siccome pure sulla erogazione od impieghi degli avanzi e delle donazioni, ma nelle deliberazioni sia del Consiglio che della Congregazione Generale, non avrà che un voto pari a quello di ogni altro e singolo votante. Ove per altro si verificasse parità di voti, quello del Presidente sarà il deliberativo.

17. Il Presidente presiede sempre alle Unioni sì nelle Congregazioni Generali, che nei Consigli, e rappresenta Egli solo il Pio Istituto presso le Autorità Civili in quanto sia necessario alcun rapporto con esse.

18. Il Presidente avrà sempre il diritto di convocare il Consiglio ogni qualvolta ne conosca il bisogno.

Vice-Presidente

19. Il Vice-Presidente non è altro che un assistente al Presidente per rappresentarlo quando questi sia legittimamente impedito. Esso pure avrà nelle adunanze un solo voto simile a quello di ogni altro votante.

20. In mancanza del Presidente esso ne fa le veci, e lo rappresenta sia nelle Unioni, che fuori, con tutti i di lui diritti e poteri.

21. Il Vice-Presidente starà in posto tre anni, scaduti i quali non potrà essere rieletto al medesimo officio se non dopo tre anni di riposo. Epperò al momento che cessa di essere Vice-Presidente potrà anche essere eletto Consigliere.

Consiglieri

22. I Consiglieri saranno cinque di Città, e sette di Campagna. Essi avranno la cura speciale di vegliare sul buon andamento della Fraterna, e di deliberare nei Consigli.

23. I Consiglieri staranno in posto tre anni con avvertenza che ogni anno ne sortiranno quattro, ed altrettanti saranno eletti.

24. Nessun Consigliere potrà essere rieletto se non dopo tre anni di riposo. Ogni Consigliere può essere nominato Vice-Presidente ove la carica sia vacante, ma cessa tosto di essere Consigliere e nessuno potrà coprire due cariche.

25. Sarà diritto e dovere dei Consiglieri recarsi nell'Ufficio dell'Amministrazione, esaminare minutamente ogni cosa, ed ove scorgessero qualche inconveniente, o qualche bisogno, rivolgersi al Presidente, con esso concretare gli opportuni provvedimenti, ed a seconda dei casi provocare anche la Convocazione del Consiglio.

Cassiere

26. Il Cassiere riceverà le somme che gli verranno consegnate dagli Esattori, ai quali rilascierà analoga ricevuta, e ne farà annotazione sui libri di consegna. Pagherà gli assegni dietro mandato regolare (o sarà a considerarsi tale sol quando sarà firmato almeno da due Consiglieri, e sempre col visto del Presidente, o per Lui del Vice-Presidente dietro speciale incarico, e marcato col timbro d'Ufficio).

27. Di tutti i pagamenti, che eseguirà il Cassiere ritirerà ricevuta, e terrà un esatto registro di entrata e di uscita, ostensibile al Consiglio ad ogni sua richiesta.

28. Non dovrà esigere nè pagare che in valuta metallica al corso di grida, e non sarà tenuto ai pagamenti, quando non abbia denaro in cassa.

29. I versamenti in cassa verranno eseguiti dagli Esattori ogni sei mesi, ed il Cassiere farà i pagamenti ordinarii ogni primo del mese, e gli straordinarii ad ogni presentazione di mandati regolari, e tutto sotto la sua più stretta responsabilità pecunia-

ria. Chi riceve un soccorso ordinario, lo riceve in rate mensili posticipate.

30. Quando dagli Esattori gli venissero presentate delle ricevute di pagamenti eseguiti dietro regolari mandati, tali ricevute unite ai mandati saranno dal Cassiere accettati come valuta sonante, o registrata la somma nel bilancio di entrata ed uscita.

Cancelliere

31. Il Cancelliere dovrà tenere un elenco generale di tutti gli Ascritti alla Fraterna, siccome un registro regolare di tutte le eseguite contribuzioni, e dei morosi, contrapponendo a questi i pagamenti eseguiti in seguito. Dovrà pure tenere il carteggio d'Ufficio, ed un regolare protocollo degli esibiti, delle spedizioni di carte, delle petizioni e decisioni.

32. Sarà incaricato della Conservazione dell'Archivio, della custodia del timbro e di tutti gli atti d'Ufficio, ed avrà la più stretta responsabilità di ogni abuso, che per la sua colpabilità, od anche semplice negligenza avesse a verificarsi in Ufficio.

33. Dovrà obbedire a tutti gli ordini abbassatigli dal Presidente e dal Consiglio. Dovrà alla fine di ogni anno compilare un quadro dello stato attivo e passivo con rendiconto ragionato e corredato delle pezze giustificative, il quale esaminato ed approvato dal Consiglio resterà poi esposto nell'Ufficio dell'Amministrazione per quindici giorni consecutivi prima della Congregazione Generale, alla quale pure verrà reso ostensibile, e sottoposto.

912

Cap. IV.

Discussioni e Deliberazioni

34 Ogni discussione siccome ogni deliberazione viene fatta nelle Adunanze, le quali si dividono in Congregazioni Generali e Consigli. La Congregazione Generale è l'unione di tutti gli Aggregati alla Fraterna. Il Consiglio è l'unione del Presidente, Vice-Presidente e Consiglieri

Congregazione Generale.

35. La Congregazione Generale si unisce una volta all'anno, e sempre in Città come Capo-luogo, della Diocesi, nel locale e giorno che verrà stabilito dal Presidente Ordinario Diocesano, e dietro regolare suo avviso. Essa è sempre presieduta dal Presidente, od in sua assenza dal Vice-Presidente, e nel caso di mancanza dell'uno e dell'altro, dal Consigliere più vecchio di età senza distinzione di grado.

36. Nella Congregazione Generale si esaminerà il conto consuntivo o preventivo, si faranno le nomine alle cariche vacanti, e si tratteranno le cose di maggiore importanza. Nessuno potrà intervenirvi, se non sia ascritto alla Fraterna.

37. Perchè la Congregazione Generale sia tenuta valida, ed abbia voto deliberativo basterà l'intervento di trenta soci almeno. Non concorrendo questo numero sarà nulla l'adunanza, e tutto ciò che si sarebbe dovuto trattare e decidere, verrà trattato e deciso in Consiglio.

38. Tutte le decisioni verranno fatte a pluralità di voti per ballottazioni secrete, e nei casi di parità di voti, prevale il voto di chi presiede all'Adunanza.

Consiglio

39. Il Consiglio si unisce ad ogni richiesta della Presidenza nell'Ufficio dell'Amministrazione, e dove più piacerà all'Ordinario Presidente, e previa lettera d'invito a tutti i Consiglieri, coll'indicazione degli oggetti da trattarsi.

40. Perchè il Consiglio sia valido è necessario l'intervento del Presidente, o per esso del Vice-Presidente con ispeciale delegazione, e di quattro Consiglieri, onde in complesso poter avere almeno cinque voti. Anche nei Consigli le decisioni verranno fatte nel modo indicato al § 38.

41. Nel Consiglio si discutono e si stabiliscono gli assegni tanto ordinarj che straordinarii.

42. Si tratteranno pure nei Consigli tutte quelle cose, che si dovevano trattare in quelle adunanze, che si fossero rese nulle per deficenza di votanti.

43. Quando un Consiglio si rendesse nullo pel non intervento di almeno cinque votanti, la Presidenza ne convocherà tosto un secondo, ed ove questo pure per simile difetto non fosse valido, in allora il Presidente deciderà da solo gli oggetti, che si dovevano trattare e già annunciati negli inviti, e la sua decisione sarà inappellabile.

Cap. V.

Impiego degli incassi.

44. Gli incassi verranno erogati in pensioni ordinarie, e pensioni straordinarie.

45. La pensione ordinaria consiste nell'assicurare al Socio, che si soccorre, due lire al giorno indipendentemente dalla elemosina della Santa Messa.

46. Tale pensione potrà anche essere divisa in mezze pensioni, o terzi di pensioni a norma delle parziali circostanze del soccorrendo.

47. A tale pensione hanno diritto tutti coloro, che non possono assolutamente occuparsi in cura d'anime, o coprire impieghi lucrosi, e non abbiano un beneficio Ecclesiastico o beni di famiglia, che gli rendano almeno due lire al giorno indipendentemente dalla elemosina della Santa Messa.

La infingardaggine però o la mala condotta efficienti il bisogno privano il bisognoso del diritto al soccorso.

48. Chiunque o per Beneficio Ecclesiastico, o per beni di famiglia abbia una rendita netta di L. 2 al giorno, non compresa la elemosina della Santa Messa, non avrà in massima diritto ad alcuna beneficenza di pensione, ma ciò solo potrà essere in qualche raro caso, avuto riguardo a particolari circostanze.

49. Chi non abbia tale rendita, ed in lui concorrano i titoli voluti da questo regolamento per ottenere una pensione, si terrà calcolo della costui rendita netta, e gli si concederà di pensione quanto manchi a formare le lire due, di maniera che ad ogni pensionato debbano essere assicurate lire due al giorno indipendentemente dalla elemosina della Santa Messa. E nel caso che l'ascritto fosse impe-

tento a celebrarla, a lui dovrà essere assicurato l'assegno di L. 3. 45 giornaliere.

50. Quando qualche socio contribuente creda aver diritto a qualche assegno dovrà o per sè o per altri innoltrare la sua istanza alla Presidenza. Il Presidente convoca tosto il consiglio, ed in esso si discutono e si esaminano le ragioni del postulante e si delibera in proposito. Chi ottiene un assegno qualunque non cessa di pagare la tassa di contribuzione, ma questa gli viene calcolata in conto di suo avere.

51. La pensione straordinaria è un secondo assegno in aumento alla pensione ordinaria. Essa per sistema non potrà essere maggiore di una lira al giorno, e non si accorderà che in qualche raro caso, avuto riguardo a particolari circostanze. A norma poi dei mezzi potrà il Consiglio in qualche particolare circostanza accordare qualche particolare momentaneo sussidio.

Cap. VI

Vantaggi Spirituali.

52. Il Superiore Ecclesiastico si propone di implorare dal Sommo Pontefice la concessione di Sacre Indulgenze, alle quali parteciperà ogni individuo appartenente alla Fraterna, ed ogni benemerito di essa.

53. Alla fine di ogni anno, permettendolo la Cassa, si farà celebrare nel giorno dopo la Convocazione Generale un Ufficio a suffragio di tutti i Confratelli defunti, e permettendolo la Cassa, potrà essere in seguito stabilito un suffragio particolare per ogni Confratello, che muore.

54. La norma di tali suffragi verrà stabilita dalla Congregazione Generale, siccome anche la misura delle relative spese.

CAP. VII.

Impiego degli avanzi e delle donazioni

55. Verificandosi degli avanzi, o si formeranno dei capitali fruttiferi, il cui frutto sia o a diminuzione dello tassa mensile dei soci o in aumento di soccorsi, e si stabiliranno delle più larghe beneficenze; oppure si provvederà un locale da convertirsi in ospizio pei socii impotenti. Tutto ciò per altro a solo beneplacito della Coogregazione Generale, a cui soltanto viene demandata la facoltà di erogare gli avanzi.

56. Le donazioni, sieno esse provenienti da disposizioni testamentarie, o da qualunque altro titolo, ove non abbiano una destinazione particolarmente specificata, saranno convertite in capitali fruttiferi, impiegati colle debite garanzie e cauzioni, e dei frutti disporrà la sola Congregazione Generale.

57. L'impiego dei capitali, sempre colle debite garanzie, si farà col mezzo di pubblico Notajo in nome del Pio Istituto, ed alla stipulazione del Rogito dovrà assistere sempre il Presidente, o per lui il Vice-Presidente dietro speciale mandato, ed almeno due Consiglieri.

CAP. VIII.

Norme di sostituzione.

58. Avvenendo il caso che la Fraterna avesse a scioglersi da sè o ad essere sciolta per qualunque siasi titolo o ragione, e possedesse beni stabili o capitali fruttiferi, si gli uni che gli altri passeranno unitamente al fondo di Cassa, che per av-

ventura esistesse, in assoluta amministrazione al Vescovo di Mantova, il quale erogherà i frutti a soccorso del Clero poi titoli e colle norme volute dal presente regolamento, ed avrà cura di rendere ostensibile ogni anno il rendiconto al Capitolo della sua Cattedrale.

Che se in processo di tempo cessasse legalmente nelle Mense Vescovili il possesso di beni stabili, e di capitali fruttiferi, in allora i beni della sciolta Fraterna passeranno al Seminario di Mantova coll'obbligo di mantenere coi frutti tanti Chierici della Diocesi, quanti ne permetteranno le rendite, preferendo sempre i più poveri che si distinguono per applicazione e condotta, e sarà obbligo dell'Amministrazione di dar conto ogni anno di tali erogazioni al Reverendissimo Capitolo della Cattedrale.

39. Ove poi il Seminario avesse a mancare, o in esso pure cessasse legalmente il possesso come sopra, questi beni andranno a favore dei Fate-bene Fratelli se esistano in Mantova, o nel caso contrario, al Civico Spedale di Mantova con obbligo si a quelli, che a questo di mantenere coi frutti tanti letti a favore di Sacerdoti miserabili della Città e Diocesi di Mantova con trattamento distinto, cioè stanza apposita, mantenimento e servitù particolari.

FINE